

Circolare di aggiornamento

N° 20/2024

10 aprile 2024

NEWS E VARIE DI PERIODO

Scade il prossimo 30 aprile 2024 il termine per la detrazione dell'iva relativa alle fatture ricevute nel 2023 e per l'emissione delle note di credito (rif. ns. fatt. 57/2023)

Si ricorda che il maggior termine della liquidazione **non** vale per le fatture a “**cavallo d'anno**” e quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (30 aprile 2024 per DK2023) devono essere registrate, in apposito sezionale, eventuali fatture non annotate sul registro entro il 31.12.2023 e fatte confluire nella dichiarazione IVA annuale.

Stesso termine per le eventuali note di accredito in diminuzione il cui presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2023; ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2023, quindi entro il 30 aprile 2024.

ANNULLAMENTO della cessione dei crediti non ancora utilizzati dal cessionario

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi degli errori nella compilazione delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni per gli interventi edilizi, di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020. In particolare:

- la circolare n. 33/E/2022 del 06/10/2022 avevano fornito le istruzioni per richiedere l'annullamento dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette;
- la circolare n. 6/E/2024 dell'8/03/2024 ha fornito indicazioni per gestire i casi in cui, con riferimento alle cessioni di crediti successive alla prima, la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario oppure il cedente e il cessionario si siano accordati per annullare la cessione del credito già effettuata e accettata.

Per gestire le casistiche commentate dalla circolare n. 6/2024, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un nuovo modello denominato “**Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti**” che il cedente ed il cessionario devono sottoscrivere e spedire via pec all'Agenzia delle Entrate per rimuovere gli effetti della comunicazione di cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che:

- qualora la cessione successiva alla prima si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta od opzionata per l'utilizzo in compensazione mediante modello F24;
- qualora la cessione successiva alla prima si riferisca a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo *plafond* per l'importo corrispondente.

Una volta eseguita l'operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla piattaforma cessione crediti.

Nel caso in cui, invece, il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di imposta di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento n. 410221/2023 dell'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo di tale diversa procedura determinerà la rimozione del credito di imposta dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

La nuova LIPE

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 14 marzo 2024 introduce nelle LIPE la nuova soglia minima per i versamenti periodici dell'Iva che a partire dal 1° gennaio 2024 passa da 25,82 a 100,00 euro (VP7).

Alcune modifiche anche nella struttura del modello per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche 2024, cambia infatti la dicitura del rigo VP10 e vengono meno le regole specifiche in materia di sospensione dei versamenti per eventi eccezionali o calamità per il settore sportivo. (Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 marzo 2024)

BONUS PSICOLOGICO 2023

Dallo scorso 18 marzo e fino al prossimo 31 maggio, sarà possibile richiedere il *bonus* psicologo direttamente sul sito Inps con le proprie credenziali.

Si ricorda che il *bonus* psicologo Inps è un buono di importo fino a 1.500,00 euro per aiutare chi ha subito un disagio psicologico a causa della pandemia e dell'isolamento forzato per il Covid-19, in particolare le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. (L. 191/2023)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dott. Sergio Mantovani

